

GARE/Rimborso obbligato, no Anac

Costi informatici fuori dall'offerta

DI MARCO SOLAIA

E' illegittimo prevedere l'obbligo in sede di offerta, a pena di esclusione, di rimborso di corrispettivi relativi alle spese di funzionamento delle piattaforme informatiche, che peraltro non trovano copertura normativa; si viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, oltre che l'articolo 41, comma 2-bis del codice appalti. Lo afferma la delibera Anac 16/3/2021, n. 226 sul rimborso dei costi di gestione della piattaforma informatica. L'Autorità risponde ad una istanza di precontenzioso dell'Oice, l'associazione delle società di ingegneria e architettura, su una gara in cui si prevedeva l'obbligo di pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, imponendo la produzione in sede di offerta di un atto unilaterale d'obbligo. L'illegittimità è dichiarata con riferimento al principio di tassatività delle clausole di esclusione, anche con riferimento alla giurisprudenza e alle delibere dell'Autorità richiamate nell'istanza di Oice che «in fattispecie del tutto analoghe a quella di specie (in cui il disciplinare obbligava l'aggiudi-

catario, prima della stipula del contratto, a corrispondere ad asmel il costo del servizio di committenza, prevedendo che in sede di gara il concorrente fosse gravato dal presentare l'atto unilaterale d'obbligo), ha riconosciuto l'illegittimità di tale clausole per contrasto con l'art. 41, comma 2-bis del Codice e con l'art. 23 della costituzione. Peraltro nella delibera si richiama la sentenza del Tar Campania (1/2021) in cui è stato considerato illegittima la richiesta in capo all'aggiudicatario di un corrispettivo per le attività di committenza ausiliarie, trattandosi di costi non ammessi dal vigente codice dei contratti pubblici e di violazione del principio di concorrenza perché incide sulla libera elaborazione dell'offerta e introduce un costo incompressibile. Da qui la bocciatura della clausola del disciplinare che imponeva oltre 4500 € a carico dell'aggiudicatario per costi di funzionamento della piattaforma in violazione dell'art. 41, comma 2-bis del codice e anche come elemento essenziale dell'offerta, tale cioè da portare a immediata esclusione di offerta che non contenesse l'atto unilaterale d'obbligo al rimborso in caso di aggiudicazione.

—© Riproduzione riservata—■

